

OBBLIGHI VACCINALI

Per poter accedere ai nidi d'infanzia, i bambini e le bambine devono essere in regola con gli obblighi vaccinali.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 19/2016 e dell'art. 3 c. 3 del D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119, la presentazione della documentazione di cui all'art. 3 c. 1 del predetto decreto costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia.

La modalità di verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale avviene attraverso una procedura di "dialogo" direttamente tra gli istituti scolastici e l'Ausl. Pertanto i genitori, al momento della presentazione della domanda di iscrizione dal 27 marzo al 15 aprile 2025 non dovranno presentare nessuna documentazione in quanto si procederà con l'invio dei dati, unicamente indispensabili, direttamente all'Ausl, nel rispetto della procedura stabilita dal medesimo all'art. 3-bis del D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119 che di seguito si riporta in sintesi:

- il Servizio provvederà a inoltrare all'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna l'elenco degli iscritti ai nidi d'infanzia per il prossimo a.s. 2025/2026 (art. 3-bis, comma 1);
- l'Azienda sanitaria locale entro il 10 giugno restituirà i predetti elenchi indicando le situazioni di non regolarità con gli obblighi vaccinali (art. 3-bis, comma 2) ;
- nei 10 giorni successivi, i genitori/tutori/affidatari dei minori indicati come non in regola con gli obblighi vaccinali saranno invitati a depositare presso il Servizio entro il 10 luglio la documentazione necessaria a dimostrazione della regolarità della posizione vaccinale (art. 3-bis, comma 3);
- entro il 20 luglio sarà trasmessa la documentazione acquisita dai genitori/tutori/affidatari dei minori o comunicato l'eventuale mancato deposito all'Ausl per gli adempimenti di competenza (art. 3-bis, comma 4);

L'art. 3-bis comma 5 del D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119 stabilisce, inoltre, che la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione al nido d'infanzia. **Pertanto nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo, i bambini e le bambine non in regola non potranno accedere al nido d'infanzia e quindi non potranno frequentare.**

Per le domande di iscrizione presentate dal 2 luglio 2025 all'11 luglio 2025 (lattantini) e dal 01 agosto 2025 al 30 settembre 2025 (fuori termine), in relazione alle disposizioni ricevute dall'Ausl della Romagna, la procedura di "dialogo" tra gli istituti scolastici e Ausl non è applicabile e pertanto la verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, in relazione all'età, verrà effettuata dall'Ufficio acquisendo direttamente dalle famiglie dei minori ammessi la documentazione necessaria per l'avvio della frequenza al nido. Resta inteso che la mancata presentazione della documentazione richiesta dal Servizio nei termini assegnati, potrà comportare la decadenza dall'iscrizione al nido d'infanzia e inoltre che, nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, i bambini e le bambine non in regola non potranno accedere al nido d'infanzia e quindi non potranno frequentare.

Il presente paragrafo è stato redatto sulla base delle disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando. Eventuali modificazioni o integrazioni, anche a seguito di nuove disposizioni procedurali emesse dalla Regione Emilia Romagna e dall'Ausl, saranno rese note agli utenti.